



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

24



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

*La formazione storica dei profili di ius canonicum speciale della Cappella del Tesoro di San Gennaro**

MANLIO MIELE

1. Il rilievo del diritto canonico nazionale nella ricostruzione degli enti precodicali.

In questo scritto non mi occuperò specificamente dei profili storici della Cappella del tesoro di san Gennaro, e tanto meno tenterò di operare una organica ricostruzione storica della sua nascita e della sua evoluzione. Mi limiterò piuttosto a riprendere alcune notizie, date comunemente per certe, cercando di trarne spunti e di evidenziare quegli aspetti che più siano utili per la sua odierna qualificazione giuridica¹.

Brevi precisazioni preliminari di natura metodologica, tuttavia, si impongono; esse tendono a definire l'oggetto formale dell'indagine. Dunque, in primo luogo, non mi occuperò direttamente del culto al Santo Patrono, se non per quanto ciò sia necessario a ricostruire la trasformazione delle sue modalità, attuata proprio con la nascita della Cappella. In secondo luogo, dovrò effettuare alcune precisazioni circa il termine di "cappella", visto che tale denominazione, a mio avviso, ha contribuito a fuorviare l'interpretazione di taluno; onde, in questo scritto, si cercherà di distinguere tra cappella (oggetto di diritti) e Cappella (soggetto di diritti). Ancora, difficilmente riuscirò a mantenermi nel recinto del "mero" diritto canonico. Ciò, del resto, è semplicemente inevitabile, tenuto conto che noi dobbiamo parlare di un ente nato sotto il vigore del diritto canonico precodiale; un sistema giuridico, questo, a proposito del quale si sviluppa il concetto di "diritto canonico nazionale".

* Articolo pubblicato anche in *La Cappella del Tesoro di San Gennaro. Identità civile e dimensione religiosa*, a cura di ANTONIO GUARINO, Napoli, 2017.

¹ La voce su san Gennaro di GIOVANNI STILTING, *De sanctis Januario episcopo, Sosio, Festo et Proculo diaconis, Desiderio lectore, Eutyche vel Eutichete et Acutio martyribus* (in *Acta Sanctorum Septembris*, t. VI, Antverpiae 1757, p. 761 ss.) rimane ancora utilissima; le vicende relative alla costruzione della cappella nuova del Tesoro si trovano illustrate a partire da p. 835.

Una raffigurazione chiara di che cosa sia il diritto canonico nazionale ce la offre il trattatista francese ottocentesco Bouix². Essa è la testimonianza di quel particolare meccanismo di concorso degli Stati confessionalmente cattolici nella determinazione del diritto canonico vigente in una determinata nazione. Come ci ricorda Jemolo, proprio in tale concorso sta uno degli aspetti fondamentali del giurisdizionalismo, per il quale da un lato si dava «molta importanza allo *ius commune* o *ius receptum* (molte decretali pontificie avrebbero vigore non per virtù propria ma come diritto ricevuto, onde non sarebbero invece cogenti quelle in contrasto con il diritto praticato)»; dall'altro, si consideravano come importanti «fonti del diritto canonico i sinodi particolari, le consuetudini, gli editti dei principi»³. Il classico manuale di diritto canonico-ecclesiastico di Paulus Joseph von Riegger, dedicato a Maria Teresa d'Austria, vero manifesto del giurisdizionalismo⁴, nell'enumerazione delle fonti della materia, non manca di indicare le costituzioni dei principi, dicendo chiaramente che «*mirum videri non debet, Principum constitutiones partem Juris ecclesiastici non minimam exhibere*»⁵.

Il diritto canonico nazionale, poi, avrebbe manifestato una sua valenza anche scientifica e didattica nella progressiva determinazione del nuovo concetto di diritto ecclesiastico⁶.

Queste precisazioni vanno fatte poiché è impensabile che la grande omologazione attuata (o almeno tentata) con il *Codex iuris canonici* del 1917, e poi con gli strumenti concordatari del 1929, valga ad appianare tutte quelle peculiarità che a singoli enti antichi derivano dal concorso – nella disciplina

² DOMINIQUE BOUIX, *Tractatus de principiis juris canonici*, II ed., Parisii-Lugduni 1862 (?), p. 74 e ss.

³ ARTURO CARLO JEMOLO, *Giurisdizionalismo*, in *Enciclopedia del Diritto*, n. 3. Si cfr. anche GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il Codice di diritto canonico*, in *Pio X e il suo tempo*, a cura di GIANNI LA BELLA, Bologna 2003, p. 311 e seg., per il quale «nei moderni stati assolutistici aventi un dichiarato carattere confessionale-cattolico, il diritto canonico si era venuto sviluppando – sia come normazione, sia come giurisprudenza, sia come prassi amministrativa – in una sorta di simbiosi con il diritto statale» (*ibid.*, p. 330). Cfr. anche CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica* (coll. Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76), Milano 2008, I, p. 52-57.

⁴ VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano 1955⁸, p. 22. Su questo Autore cfr. HERBERT KALB, *ad vocem*, in *Neue Deutsche Biographie*, XXI, Berlin 2003, p. 581-582. Usa l'espressione «diritto canonico nazionale», riferita all'opera del Riegger, anche GIOVANNI ANDRÈS, *Dell'origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura*, Napoli 1838, VIII, p. 238.

⁵ PAULI IOSEPHI A RIEGER, *Institutionum jurisprudentiae ecclesiasticae*, p. I, *Principia juris ecclesiastici*, ed. prima, Venetiis 1777, p. 256; cfr. anche p. 403 ss.

⁶ La circostanza è stata ben notata da Francesco Scaduto, il quale segnalava che, nella proposta di un nuovo manuale di diritto canonico, effettuata nella seconda metà del Settecento, per lo Studio di Padova, si auspicava che esso fosse «fondato sul Vangelo, sui Santi Padri, sulle Costituzioni regie e le Leggi venete...»: FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno del diritto ecclesiastico* (prolusione letta il 21 novembre 1884), in *Gli insegnamenti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, a cura di MANLIO MIELE, Bologna 2015, p. 471-472.

della loro struttura e delle loro funzioni – del diritto canonico “romano”, di quello nazionale e del diritto dello Stato. Sul punto torneremo tra breve.

2. *Il voto cittadino del 1527. La costruzione della cappella, l'organizzazione del culto e la strutturazione degli uffici. Il riconoscimento ai Deputati della potestà autonoma.*

La storia del culto al Santo Patrono, della sua nascita anzitutto, ma anche delle sue modalità e delle sue implicazioni sociali, può giovare di una bibliografia sterminata e su di essa non posso neppure iniziare ad addentrarmi; il volume del 2016 di Francesco Paolo de Ceglia ce ne offre un saggio di per sé cospicuo⁷. Di esso mi avvalgo per un passaggio che mi sembra qui pertinente. L'Autore, infatti, contrassegna un paragrafo del capitolo II con il titolo «dalla chiesa al seggio»⁸. Qui de Ceglia ricostruisce il grande evento cittadino di maggio, la «processione degli inghirlandati», durante la quale, nella vigilia della prima domenica di maggio, il capo del Santo veniva portato a turno in una delle principali chiese della Città⁹. Tralascio i particolari, se non quello per cui nel 1525 (si badi la data) un eletto del popolo chiedeva all'arcivescovo Vincenzo Carafa di celebrare l'appuntamento annuale in piazza della Selleria; lì si desiderava andasse la processione, «in luogo delle solite chiese»¹⁰. Concesso al seggio del popolo quanto richiesto, la stessa istanza venne naturalmente formulata dai seggi nobili; si arrivò, così, a che «l'incontro tra le reliquie avvenisse in uno dei sei seggi cittadini a rotazione»¹¹. Nota de Ceglia:

fino ad allora agli Eletti dei seggi era stato concesso soltanto di sostenere le aste del pallio durante la processione di ritorno dalla chiesa prescelta alla cattedrale. E già quello era stato motivo di scontro. Adesso però, facendosi carico delle spese organizzative della “solennità”, quelle ambiziose istituzioni si guadagnavano nella gestione dell'evento annuo una centralità tale da alimentare col tempo l'idea che le reliquie appartenessero alla città, piuttosto

⁷ FRANCESCO PAOLO DE CEGLIA, *Il segreto di san Gennaro*, Torino 2016. Meno recente, cfr. anche DOMENICO AMBRASI, s.v. *Gennaro*, in *Bibliotheca Sanctorum*, VI, rist. Roma 1996, col. 135 e seg.

⁸ FRANCESCO PAOLO DE CEGLIA, *Il segreto di san Gennaro*, cit., p. 56 e seg.

⁹ *Ibid.*, p. 58.

¹⁰ *Ibid.*, p. 59.

¹¹ *Ibid.*, p. 60.

che alla curia¹².

Il richiamo alla data del 1525 mi è sembrato significativo, giacché l'origine della Cappella del tesoro di san Gennaro viene comunemente collocata due anni dopo, nel 1527, durante una pestilenza che, come dice il bollandista Stilting¹³, imperversò dal 1526 al 1529. Lo strumento notarile che certifica, sotto data 13 gennaio 1527¹⁴, il voto per la costruzione del nuovo edificio, strumento spesse volte citato nella sua denominazione e poche nel contenuto, presenta le caratteristiche fondamentali della nuova realtà che si andava a costituire; da esso è necessario pur partire, per comprendere la natura giuridica dell'ente ancor oggi esistente.

La promessa comprende anzitutto una somma pubblica («*de pecuniis publicis huius civitatis Neapolis*») di mille ducati d'oro nel corso del primo anno, per la costruzione di un tabernacolo eucaristico. Comprende, inoltre, la corresponsione di diecimila ducati in carlini, in ragione di dieci carlini per ogni ducato, dopo il primo anno e nello svolgersi di un ulteriore decennio, con la cadenza di mille ducati di carlini all'anno, per la nuova cappella posta sotto il titolo del Santo Protettore, «*aedificando et construendo, seu construi faciendo, et dotando de ipsius pecuniis per ipsos dominos electos, et alios, qui pro tempore fuerint in hac civitate*»¹⁵. Se complessivamente venivano impegnati undicimila ducati pubblici, non mancava, annessa alla promessa, l'espressa dichiarazione di riserva di prerogative dall'ampio contenuto, a favore degli eletti *pro tempore* della Città o meglio, in fin dei conti, a favore della Città stessa. Rimanevano dunque nella perpetua disponibilità della Città: proprietà, amministrazione, governo, potestà organizzativa («*totum regimen*»), sia nello spirituale che nel temporale; libertà nella costruzione e nella ripartizione delle spese; il diritto di presentazione e di conferma dei cappellani, oltre che della loro rimozione. La Cappella doveva addirittura essere esente da ogni superiore giurisdizione, anche ordinaria, e nessuno,

¹² *Ibid.*

¹³ GIOVANNI STILTING, *De sanctis Januario episcopo, Sosio, Festo et Proculo diaconis, Desiderio lectore, Eutyche vel Eutichete et Acutio martyribus*, cit., p. 835.

¹⁴ Oltre che in GIOVANNI STILTING, *op. ult. cit.*, p. 835 e seg., il documento notarile può vedersi riprodotto anche in GIROLAMO MARIA DI SANT'ANNA, *Istoria della vita, virtù e miracoli di san Gennaro vescovo e martire*, Napoli 1733, p. 262 e seg.

¹⁵ GIOVANNI STILTING, *op. ult. cit.*, p. 836, n. 330. Il voto, quindi, durava per undici anni. Quelli promessi per il tabernacolo erano ducati d'oro (chiamati in Italia anche «zecchini», GIOVANNI STILTING, *op. ult. cit.*, p. 836, n. 332); gli altri erano *de Carolenis*, in ragione di dieci carlini per ogni ducato. Annota Stilting come i Napoletani non conoscessero il valore esatto dei carlini, onde da ciò si intuirebbe la consistenza del voto (*ibid.*).

al di fuori degli eletti *pro tempore*, doveva ingerirsi sulla dote, sui beni e sui frutti annessi alla Cappella¹⁶. Questa si iniziò a costruire molto tempo dopo, nel 1608¹⁷, e venne completata nel 1647¹⁸. La somma complessiva, offerta dalla Città, dovette essere notevolissima. Negli accordi stipulati il 2 maggio 1647 tra la Città ed il card. Filomarino, accordi sui quali tra poco torneremo, si parla di una spesa, sostenuta dalla Città, di trecentomila zecchini, ossia ducati d'oro; ma altri autori forniscono cifre diverse e ben più ampie¹⁹.

Terminata la costruzione della cappella, fin da principio si posero alcuni problemi nella definizione delle competenze circa l'organizzazione del culto verso il Santo Patrono, problemi determinati dall'operatività del nuovo ente. Anzitutto, si dovette chiarire come organizzare la traslazione delle reliquie per le quali l'edificio era stato creato. Dissensi sul punto s'erano verificati tra la Cappella e il Capitolo cattedrale, e di essi ci dà testimonianza anche il card. De Luca, attraverso un suo *discursus* relativo ad un'arecentissima controversia dinnanzi alla Sacra Romana Rota; un po' significativamente, anzi, nell'epigrafe della causa, il De Luca indica come contendenti il Capitolo metropolitano e la Città²⁰. Innocenzo X, probabilmente superando provvedimenti cautelari provenienti dalla Rota, intervenne direttamente, anzitutto dando al nunzio Altieri ordini inequivocabili su tale trasferimento e poi facendo scrivere una lettera, il 13 aprile 1647, dal segretario di Stato card. Panciroli all'arcivescovo Filomarino; in essa, si accenna ad impegni già presi dal Nunzio Altieri con il Vicerè²¹. Il successivo 2 maggio veniva stipulata la

¹⁶ Limiti, peraltro, erano anche fissati circa la disponibilità del tabernacolo: GIOVANNI STILTING, *op. ult. cit.*, p. 836, n. 331.

¹⁷ Cfr. GIROLAMO MARIA DI SANT'ANNA, *Istoria*, cit., p. 264: «Non poté la pietosa Città per le continue guerre, che travagliarono il Regno, dar principio alla fabbrica di questa Cappella fino all'anno 1608 nel quale alli 7 del mese di Giugno con molta solennità vi fu buttata la prima pietra ne' fondamenti da monsignor Fabio Maranta vescovo di Calvi, ed in essa da una parte vi era incisa questa iscrizione... D. Januario, D. Aspreno, D. Agnello, D. Thomae, caeterisque tutelariibus, Neapolitana Civitas saeviente vi pestis anno MDXXVII, sacellum vovit, MDCVIII fecit».

¹⁸ GIOVANNI STILTING, *op. ult. cit.*, p. 837, n. 336.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Neapolitanae Capellae inter Civitatem et Capitulum Metropolitanae*: JOANNES BAPTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, l. III, pars II, disc. XII (Venetiis 1698, pag. 32-33). Dal *discursus* emergono sia i motivi del contendere (natura del rapporto tra la Città e la cappella; natura del rapporto tra la Città e le reliquie ivi trasferite; natura del rapporto tra i cappellani e i canonici sull'uso delle reliquie) che alcuni dati ritenuti scontati, ed in particolare come i deputati fossero semplicemente *longa manus* della Città.

²¹ Cfr. GIROLAMO MARIA DI SANT'ANNA, *Istoria*, cit., p. 273: «... esser mente della Santità Sua, che in esecuzione dello stabilimento già presosi col mezzo di cotesto Monsignor Nunzio, e della sicurezza da lui datane con un suo viglietto al Signor Vicerè, segua costì la Processione sudetta nella maniera medesima, che si è celebrata per l'addietro, e che l'Eminenza Vostra si compiaccia di ciò intieramente adempire, non ostante qualsivoglia inhibitione rotale, o qualunque istanza e oppositione, che per

c.d. Capitolazione, il cui art. 1, a proposito delle reliquie da trasferirsi nella nuova cappella, parla testualmente di «divisione»²².

Dalla Capitolazione emergono alcune linee tendenziali nella gestione della Cappella, di interessante rilievo giuridico e canonistico in particolare. Anzitutto, fin da principio si afferma l'idea secondo cui l'amministrazione della Cappella spetta a soggetti laici, i Deputati del tesoro (componenti, collegialmente, la Deputazione). Traspare chiaro anche, però, che i deputati amministrano non *nomine proprio*, ma nell'interesse e per conto della Città: sia pure mediatamente, ad amministrare la Cappella è la Città di Napoli²³.

Un secondo punto appare chiaro. Fin dall'inizio, lo statuto giuridico dell'ente è attratto dall'interesse della Sede apostolica romana. Notizie, in tal senso, noi abbiamo di diversi documenti pontifici, a cominciare dal breve di Paolo V (1605) sul patronato *ex fundatione* riconosciuto alla Città, sul fatto che esso comprendesse sia il diritto di eleggere sei cappellani sia quello di piena amministrazione dell'ente. Urbano VIII, trent'anni dopo (27 febbraio 1635), elevava a dodici le cappellanie e, in fondo, sanzionava la natura schiettamente laicale della Cappella, con quegli stessi estesi termini già oggetto della riserva enunciata in occasione dell'atto di fondazione²⁴. Ai

parte del Capitolo, o di chissia potesse a lei farsi in contrario...».

²² «Che degl'argenti si faccia la divisione nella forma concertata co'l Signor Viceré» (*ibid.*, p. 274).

²³ Si vedano in particolare i punti VII, VIII, XIV ed il finale XVI: *ivi*, p. 276-278. La Capitolazione è illustrata anche in GIOVANNI STILTING, *De sanctis Januario episcopo, Sosio, Festo et Proculo diaconis, Desiderio lectore, Eutyche vel Eutichete et Acutio martyribus* cit., p. 837-838.

²⁴ I documenti sono citati anzitutto dalla bolla, di ALESSANDRO VII, *Militantis Ecclesiae Regimini*, 23 febbraio 1661, in *Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio*, t. VI, p. V, Romae 1761, pag. 133 e seg.; li ricorda pure GIROLAMO MARIA DI SANT'ANNA, *Istoria*, cit., pag. 271. Cfr. anche il censimento fatto nell'archivio della Cappella riportato in GIUSEPPE DEL GIUDICE, *Del Codice diplomatico angioino e delle altre mie opere. Apologia*, Napoli 1872, pag. XII-XIII: «1° La promessa fatta in occasione della peste nel 1527 in presenza dell'Arcivescovo dagli Eletti della Città di Napoli, per la costruzione di una Cappella in onore di S. Gennaro colla condizione espressa, che il *Dominio, l'Amministrazione e Governo tanto nello spirituale, che nel temporale di detta Cappella edificanda, e dotata ec. dovessero essere in perpetuo nelle mani e potere degli Eccellentissimi Signori Eletti tanto Nobili, quanto del Fedelissimo Popolo*, promessa confermata con pubblico istrumento stipulato a' 13 gennaio 1527 pel Notar Vincenzo Bossis di Napoli – 2° Bolla del Pontefice Paolo V di marzo (se non vado errato) 1605, che oltre la istituzione di sei Canonici per le funzioni sacre in detta Cappella, la loro elezione ed i loro privilegi, contiene la concessione alla Città di Napoli del diritto di *patronato* per l'amministrazione intera di tutto quello poteva riguardare la detta Chiesa, che andava a fondarsi co' suoi danari – 3° La Bolla di Urbano VIII del 27 febbraio 1635, colla quale approvandosi le dodici Cappellanie, che volevansi fondare in quella Chiesa dalla Città di Napoli, si dà la norma della elezione de' Cappellani e de' loro obblighi; dicesi pure, che la detta Cappella dovesse essere sempre di diritto *patronato laicale* della Città di Napoli, né soggetta pel conto della spesa della fabbrica o per altro, all'Ordinario del luogo, né ad altri, ma doversi sempre *in spiritualibus et temporalibus governare pacificamente* da' suoi Deputati – 4° Altra bolla d'Innocenzo X quasi conforme a quella di Urbano VIII – 5° Statuti formati nel 13 novembre 1659 da' deputati secondo i privilegi ottenuti colle Bolle de' Pontefici, ed approvazione de' medesimi fatta

Deputati, cioè alla Città, spettava il pacifico governo *in spiritualibus* e *in temporalibus* della Cappella, né essa doveva reputarsi soggetta, per tutti i rendiconti (della fabbrica e no) all'ordinario locale.

I pontefici esplicitavano le prerogative della Città sul luogo sacro, esercitate attraverso i Deputati espressi da essa (e non da altri), anche attraverso il riconoscimento di una potestà statutaria, ossia delle facoltà

«di far Statuti, Capitoli, e Decreti per il stato felice, governo, e amministrazione di quello» (luogo sacro), nonché (di) «in ogni tempo mutarli, aggiungerli, e mancarne, o farne altri, come la varietà dell'avvenire, e bisogni dimostrasse, con l'approvazione però della Sede Apostolica, o dell'Ordinario, o pure d'una della Sagre Congregazioni nell'istesse Bolle assegnate»²⁵.

Di queste facoltà i Deputati non mancarono di servirsi, come dimostra l'ampio regolamento approvato, proprio da loro, il 13 novembre 1659 e confermato da Alessandro VII il 23 febbraio 1661 con la bolla *Militantis Ecclesiae Regimini* già cit. Nella premessa i Deputati, sul fondamento della bolla di Urbano VIII, dichiarano di considerare come loro principali prerogative non solo quella statutaria, appena accennata, ma anche quella relativa alla piena disponibilità di una delle due chiavi delle reliquie trasferite nonché all'«assoluta, e omnimoda amministrazione di detta Cappella, suo Erario, beni, entrate, limosine, oblazioni, legati, e altre pie disposizioni fossero in potere d'essa Città, e suoi deputati». Il contenuto dei singoli capitoli, che qui non è possibile considerare partitamente, configura una Cappella composta di alcuni chierici denominati cappellani (e non canonici), talvolta investiti di mansioni diverse (come quella di tesoriere o di sacrista), totalmente dipendenti dai Deputati della Città sia per l'organizzazione amministrativa che per quella del culto. Le disposizioni sono poi rinforzate da sanzioni, come la rimozione dall'ufficio, la cui applicazione spetta ai Deputati della Città. Il Pontefice infine conferma le statuizioni, «*non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis etc.*».

3. Il diritto di patronato sulla Cappella: nascita per fondazione e dotazione; sua laicalità; suo carattere di giustizia. Le cappellanie. Natura civica della Cappella.

La configurazione complessiva desumibile dalla ricostruzione, sia pure sommaria, appena tentata, è interamente contrassegnata dagli elementi es-

dalla *Congregazione de' Sacri Riti* di Roma nel 20 novembre 1660 – Altra Bolla di Papa Alessandro VII del 23 febbraio 1661, che conferma gli statuti» (corsivi nel testo).

²⁵ ALESSANDRO VII, bolla *Militantis Ecclesiae Regimini*, cit., p. 133.

senziali propri di un giuspatronato *ex fundatione*, anzi, più esattamente, di un giuspatronato laicale per fondazione²⁶; qualificazione questa, sarà bene ricordarlo subito, piuttosto rilevante in ordine alle conseguenze giuridiche che da essa deriveranno – per giungere più vicini a noi – sia dall'applicazione delle leggi statuali eversive²⁷ che dall'entrata in vigore del *Codex* del 1917²⁸. Si tratta, poi, di un giuspatronato munito di tutte le caratteristiche proprie del *patronatus iustitiae*.

Un patronato è laicale, come nel nostro caso, non tanto perché appartiene a soggetti laici, quanto perché esso è venuto a sussistere in ragione di un patrimonio profano (non di natura ecclesiastica), per causa o di fondazione (come nel nostro caso) o di successione etc.²⁹. Ciò si riflette sulla natura della sua titolarità, giacché il diritto di patronato ecclesiastico spetterà ad una persona in forza della sua posizione gerarchica (ecclesiastica) mentre quello laicale sarà indipendente da tale qualificazione canonica pubblicistica (e titolare potrà esserne sia un laico che un ecclesiastico)³⁰.

Un patronato è di giustizia e non di grazia (ossia oggetto di una concessione graziosa di natura privilegiativa) dal momento che, a suo fondamento, stanno gli «onerosi iustitiae tituli» della fondazione e della dotazione³¹; in base ad esso, sorgono vere obbligazioni reciproche tra giuspatrono e autorità ecclesiastica. Di questa autorità pertanto – in limine alla promessa di dotazione ed edificazione –, è necessario il consenso preliminare, che dovrebbe essere espresso e non tacito, salvo la possibilità di farne oggetto di una presunzione³². In forza dello stesso vincolo reciproco, pertanto, poiché il diritto

²⁶ Sul giuspatronato prima della codificazione si veda, in particolare, GIULIANO VIVIANO, *Praxis Iurispatronatus*, Romae 1620; più recenti: CARLO GAGLIARDI, *Commentarium de iurepatronatus*, con aggiunte di GIUSEPPE ROMANI, Neapoli 1850²; FRANCESCO SAVERIO ECCEHELI, *Il patronato*, Innsbruck 1871; BENEDETTO OJETTI, s.v. *Ius patronatus*, in *Synopsis rerum moralium et iuris pontificii*, Romae 1912³, col. 2439 e seg., con bibliografia; ANDREA GALANTE, *Giuspatronato*, Milano 1913; ID., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano 1914, p. 291 e seg.; ID., s.v. *Giuspatronato (Dir. ecl.)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. VII, p. I, Milano 1914, p. 1011 e seg., con bibliografia; FRANZ XAVER WERNZ, *Ius decretalium*, t. II, p. II, Prati 1915³, p. 162 e seg.

²⁷ Le leggi eversive concedevano il diritto di rivendicazione e svincolo solo ai patroni laicali, non a quelli ecclesiastici: FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, Torino 1894, p. 437.

²⁸ Per la disciplina del diritto di patronato dopo l'entrata in vigore della prima codificazione v. PIO FEDELE, s.v. *Patronato*, in *Nuovo digesto italiano*, IX, Torino 1939, p. 588 e seg., con bibliografia; AURELIA SINI, s.v. *Giuspatronato*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, p. 524-537, con bibliografia.

²⁹ Cfr. CARLO GAGLIARDI, *Commentarium de iurepatronatus*, cit., p. 35.

³⁰ Cfr. BENEDETTO OJETTI, s.v. *Ius patronatus*, cit., col. 2439 e ANDREA GALANTE, s.v. *Giuspatronato (Dir. ecl.)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, cit., p. 1023.

³¹ Cfr. CARLO GAGLIARDI, *Commentarium de iurepatronatus*, cit., p. 42.

³² GIULIANO VIVIANO, *Praxis Iurispatronatus*, cit. p. 23.

di patronato non si acquista «*nisi res sit perfecta*», l'obbligato alla fondazione e alla dotazione potrebbe anche essere costretto a perfezionarla³³.

Nel nostro caso, se sulla costruzione e sulla dotazione non vi possono essere dubbi, neppure essi possono sorgere in ordine alla *fundatio*, ossia alla dazione definitiva del fondo, su cui venne costruita la cappella, da parte della Città. Gli storici ci ricordano, infatti, che questo fondo era precedentemente occupato da una cappella dei Filomarino i quali, devotissimi del Santo Patrono, non esitarono a cederla alla Città proprio per la costruzione del Tesoro nuovo³⁴. D'altro canto, la riserva del diritto di patronato da parte dei Deputati, con l'ampio contenuto già sopra riferito, quel 13 gennaio 1527, venne formalizzata pubblicamente, all'interno della cattedrale di Napoli e in presenza dell'autorità ecclesiastica³⁵.

Ancora nel documento attestante il voto, l'assunzione dell'impegno finanziario (volto alla costruzione) da parte della Città, assume tutti i caratteri delle obbligazioni; nel testo, cioè, è estranea un'attitudine che consenta di qualificare le somme promesse, e versate, alla stregua di oblazioni o elemosine³⁶.

Sembrano dunque del tutto realizzati, nel caso della Cappella, i requisiti classici posti a fondamento del diritto di patronato e espressi dalla Glossa su c. 26, C. XVI, q. 7: *Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*³⁷.

La natura delle cappellanie – prima sei, poi dodici –, e in particolare il dubbio circa la loro erezione in titolo ecclesiastico, sono questioni abbastanza secondarie, visto che il diritto di patronato poteva sussistere sia su quelle erette che su quelle laicali; la distinzione rilevava (ma dal punto di vista dei canonici romani) solo per ciò che riguarda la competenza giurisdizionale sulle relative controversie³⁸. Ma la stessa distinzione, poi, sarà menzionata dal decreto luogotenenziale per le province napoletane 17 febbraio 1861, n. 251, i

³³ *Ibid.*, p. 29 e seg.

³⁴ GIROLAMO MARIA DI SANT'ANNA, *Istoria*, cit., p. 270-271, che rinvia a CARLO DE LELLIS, *Supplemento a Napoli sacra di don Cesare d'Engenio Caracciolo*, II, Napoli 1654, p. 4; 43-44.

³⁵ GIOVANNI STILTING, *op. ult. cit.*, p. 836, n. 330: i deputati «*sponte venerunt, et obtulerunt eidem metropolitanae ecclesiae, praesente ibidem reverendo domino Donato, episcopo Isclano, vicario reverendissimi domini archiepiscopi Neapolitani*».

³⁶ CARLO GAGLIARDI, *op. ult. cit.*, . 63: l'elargizione di elemosine e offerte, da parte di una comunità indistinta di fedeli, per la costruzione di edifici ecclesiastici, non comporta di per sé la presunzione di riservarsi il patronato; ove si pensasse il contrario «*nulla foret libera Ecclesia*».

³⁷ ANDREA GALANTE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 292; ID., s.v. *Giuspatronato (Dir. eccl.)*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, cit., p. 1024. Sull'inadeguata distinzione tra fondazione ed edificazione, a proposito di questo detto, cfr. CARLO GAGLIARDI, *Commentarium de iurepatronatus*, cit., p. 49.

³⁸ CARLO GAGLIARDI, *op. ult. cit.*, p. 25-27.

cui artt. 3 (sulle categorie di enti soppressi) e 23 (sulla devoluzione ai patroni dei beni degli enti soppressi) si riferivano sia alle cappellanie ecclesiastiche che a quelle laicali; ciò che veniva confermato dagli artt. 4 e 5 della l. 15 agosto 1867, n. 3848. L'art. 5 di questa legge, in particolare, disponeva che i patroni laicali potessero esercitare il diritto di rivendicazione nei confronti dei beni dei benefici indicati dall'ampia elencazione di cui all'art. 1 della stessa legge³⁹. In proposito Scaduto ci ricorda che i patroni laicali esercitano i loro diritti tanto sui benefici propri che su quelli impropri⁴⁰.

Sempre per rimanere nell'ambito più propriamente civile, il dato consolidato della natura civica della Cappella, della sua pertinenza alla Città, traspare chiaro anche nei momenti difficili dei rivolgimenti rivoluzionari. Infatti:

- nel 1799, con l'abolizione dell'elemento nobiliare, i Deputati vennero comunque ridotti a sei, tutti popolari (almeno teoricamente), forse in corrispondenza dei sei *Cantoni* nei quali era stata suddivisa la Città⁴¹;

- sempre a livello cittadino, dal 13 luglio 1799, la Regia Deputazione provvisoria, spartendosi le diverse funzioni municipali, attribuì al proprio presidente le competenze relative alla Deputazione del tesoro⁴².

Seguirono le competenze del Supremo Tribunale Conservatore della Nobiltà⁴³, del Consiglio dei Maggioraschi⁴⁴, susseguitesì nel tempo, fino al 1811, quando venne deciso che il presidente della Deputazione fosse, come oggi è, *ratione officii*, il sindaco *pro tempore* di Napoli⁴⁵.

Della Cappella comincerà ad interessarsi direttamente anche lo Stato,

³⁹ Art. 5, co. I: «I patroni laicali dei benefici di cui all'articolo 1° potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente Legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo, nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile». Così l'art. 1: «Non sono più riconosciuti come enti morali: 1° I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo, per quelle tra esse che abbiano cura d'anime, un solo beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale; 2° I canonicati, i benefici e le cappellanie di patronato regio e laicale de' capitoli delle chiese cattedrali; 3° Le abbazie ed i priorati di natura abbaziale; 4° I benefici ai quali, per la loro fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'obbligazione principale permanente di coadiuvare al parroco nell'esercizio della cura; 5° Le prelature e cappellanie ecclesiastiche, o laicali...».

⁴⁰ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, cit., p. 437.

⁴¹ ROBERTO GUISCARDI, *Saggio di storia civile del Municipio napoletano*, Napoli 1862, p. 183-184.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, pag. 185: Editto 30 dicembre 1800.

⁴⁴ *Ibid.*: anno 1809.

⁴⁵ *Ibid.*: Decreto 23 gennaio 1811.

tanto che essa verrà posta sotto la sorveglianza prima del Ministero degli esteri poi del Ministero della Presidenza⁴⁶. Nel 1862 il Guiscardi scriverà che «preseduta dal Sindaco, e con nove Deputati del Libro d'oro, si è retta la Deputazione fino ai nostri giorni; allorché il Luogotenente di Re Vittorio Emanuele, con decreto del 5 gennaio 1861, credette poter riportare le cose alla loro primitiva istituzione»⁴⁷.

Varrà la pena di notare poi – per chiarezza di ricostruzione – come non risulti che la natura “reale” della Deputazione si sia mai tradotta in una natura “regia” della Cappella e che questa, a sua volta, si sia mai configurata secondo il paradigma della cappelle palatine: né in epoca preunitaria né in quella postunitaria⁴⁸. Il titolo regio, del resto, veniva talvolta attribuito ad alcune cappelle con intento ed effetti puramente onorifici⁴⁹.

4. *Il passaggio della legislazione eversiva ottocentesca. Il diritto di rivendicazione e svincolo dei patroni e la dichiarazione di monumentalità di una chiesa.*

La legislazione eversiva del secondo Ottocento, e soprattutto la disciplina relativa all'esercizio dei diritti di rivendicazione e di svincolo da parte dei patroni – sui quali non è mia intenzione qui soffermarmi –⁵⁰, forse potevano porre problemi all'esistenza ulteriore degli uffici costituiti presso la Cappella nonché circa il mantenimento dell'apertura al culto della stessa, laddove, per ipotesi, il Comune, indubbiamente titolare del patronato per il tramite

⁴⁶ *Ibid.*: 15 ottobre 1822. L'*Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855*, Napoli s.d., menzionerà la “Real Cappella” annotando come essa «è amministrata da una Deputazione dipendente, come si è detto al Cap. IV, Sez. I, dal Ministero e real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri» (p. 166); per l'inquadramento organico della Cappella: *ibidem*, p. 91.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Sotto il Regno delle Due Sicilie, l'estraneità della Cappella del Tesoro alla giurisdizione palatina risulta dall'*Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855*, cit., che enumera i luoghi dipendenti dal Cappellano maggiore (p. 83 e seg.), nonché dal volume: NICOLA CAPECE GALEOTA, *Cenni storici sul clero della Real Cappella palatina di Napoli*, Napoli 1854. Notizie sulle cappelle palatine nel Regno di Napoli anche in TITO LUCREZIO RIZZI, *Il clero palatino tra Dio e Cesare. Profili storico-giuridici*, in *Rivista militare* (1995), p. 7 e seg. (http://www.quirinale.it/qmw/biblioteca/documenti/Clero_palatino.pdf: accesso al 30 settembre 2017).

⁴⁹ Ce lo ricorda PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Le chiese palatine* (estr. dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, n.s., IV [1929], fasc. III-IV), Roma 1929, p. 45 e seg., dove si sviluppa il concetto di «palatine improprie o “ad honorem”».

⁵⁰ Su rivendicazione e svincolo si veda la trattazione di VINCENZO DEL GIUDICE, *Rivendicazione e svincolo, riversione e devoluzione dei beni ecclesiastici*, I, *Storia e dottrina degli istituti*, Roma 1912, p. 246 e seg.

della Deputazione, avesse preteso di esercitare il diritto di rivendicazione. L'ipotesi è, però, puramente surreale, non solo per il dato politico relativo alle reazioni che una simile rivendicazione avrebbe provocato, ma anche, o soprattutto, per un ulteriore motivo giuridico. Le norme regolatrici del diritto di rivendicazione a favore dei patroni, infatti, trovavano un limite invalicabile nel potere discrezionale del Governo di mantenere aperte al culto le chiese. Si parla qui di «conservazione discrezionale», di fronte alla quale il diritto del patrono doveva considerarsi affievolito rispetto a quello del governo; Scaduto, e altri, ce lo ricordano in modo chiaro⁵¹.

«... se canonisticamente il patronato si acquista non solo sul beneficio, ma altresì sulla chiesa è evidente che il fondatore di quest'ultima – il quale approntò il suolo (*fundus*), edificando e dotando la chiesa mediante l'istituzione di un beneficio – può rivendicare fra i beni dotazionali del beneficio anche l'edificio della chiesa. Tale facoltà trovava, però un limite nella conservazione assoluta della chiesa al culto ed anche nell'ipotesi della conservazione discrezionale, giacché il diritto del patrono non avrebbe potuto che affievolire di fronte al potere del Governo»⁵².

Un articolato studio di stampo archivistico ci conferma, ampiamente e globalmente, i meccanismi che presiedettero alla complicata applicazione della legislazione eversiva proprio in tema di conservazione o dismissione di edifici di culto; applicazione che sortiva inevitabili conseguenze sulla tutela del patrimonio d'arte di stampo religioso⁵³.

I lavori parlamentari sulla legge eversiva 15 agosto 1867, n. 3848, (come noto, relativa alla soppressione degli enti secolari, successiva a quella analoga del 7 luglio 1866 sugli enti regolari), poi, ci fanno risentire l'eco delle discussioni circa il meccanismo della conservazione al culto di quelle chiese che non stavano nel patrimonio degli enti conservati (tra le quali invece, numericamente importanti, le chiese parrocchiali). Su quello che sarebbe poi stato l'art. 1, n. 6, della legge⁵⁴, la proposta di Urbano Rattazzi, di attribuire

⁵¹ FRANCESCO BONANNI DI OCRE, *Le chiese degli enti soppressi*, Napoli 1977, p. 61-63. FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, II, cit., p. 492. Cfr. anche CARLO CALISSE, *Diritto ecclesiastico* (Manuali Barbèra 20), Firenze 1893: la rivendicazione non è possibile verso i beni che abbiano pubblica utilità e, come tali, equiparati ai beni demaniali, come le chiese, gli altari e quanto necessario al culto; tuttavia «è... necessario che tali beni conservino, per disposizione di legge, questa loro destinazione» (*ibid.*, p. 289-290).

⁵² FRANCESCO BONANNI DI OCRE, *Le chiese degli enti soppressi*, cit., pag. 62-63.

⁵³ ANTONELLA GIOLI, *Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei «Beni delle corporazioni religiose» 1860-1890* (Quaderni della rassegna degli archivi di Stato, 80), Roma 1998.

⁵⁴ «6. Le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in

ad un successivo decreto reale l'identificazione delle chiese che venivano conservate e delle opere per il loro mantenimento, prevalse su quella per la quale tale identificazione doveva essere fatta contestualmente all'emanazione della legge⁵⁵.

Proprio a tale conservazione, nella qualificazione tecnica di «chiesa monumentale»⁵⁶, fa riferimento il preambolo dello statuto della Cappella del tesoro del 1894, per il quale «la Cappella in fine fu riconosciuta per monumentale, come parte integrale del Duomo di Napoli, giusta una nota della Procura Generale del Re del 25 febbraio 1891»⁵⁷. La monumentalità non è aggettivazione di senso comune o di natura ornamentale. Nell'applicazione della legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico, essa divenne motivo di ampie discussioni, assunse progressivamente un significato tecnico e determinò la conservazione al culto di importanti chiese, svolgendo un ruolo di non poco conto in una forma di tutela del patrimonio artistico di carattere religioso, considerato come patrimonio nazionale, tutela che avrebbe poi trovato piena ed organica applicazione nella legge Bottai del 1939. E si noti che quello della monumentalità fungeva da limite non solo per la devoluzione dei beni al patrimonio pubblico-demaniale, in base alla legge del 1866 sulle corporazioni religiose, ma anche in relazione al ritorno degli stessi nella disponibilità dei privati⁵⁸.

Nel gran moto di liquidazione del patrimonio ecclesiastico postunitario, realizzatosi non solo attraverso la soppressione degli enti ma anche per mezzo dell'obbligo di conversione del patrimonio di quelli conservati, si manife-

titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie, od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifici sacri che si conserveranno pel culto. Gli istituti di natura mista saranno conservati per quella parte dei redditi e del patrimonio che, giusta l'articolo 2 della legge 3 agosto 1862, n. 153, doveva essere distintamente amministrata, salvo quanto alle confraternite quello che sarà con altra legge apposta ordinato, non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell'autorità civile. La designazione tassativa delle opere che si vogliono mantenere perché destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifici sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con decreto reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge».

⁵⁵ Cfr. la seduta del 22 luglio 1867, in CAMERA DEI DEPUTATI, *Discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico*, Tornate dal 5 al 28 luglio 1867, pag. 2561 e seg.

⁵⁶ ANTONELLA GIOLI, *Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei «Beni delle corporazioni religiose» 1860-1890*, cit., pag. 69 e seg.

⁵⁷ *Statuto e regolamento interno della Cappella del tesoro di san Gennaro in Napoli*, Napoli 1926, pag. 7.

⁵⁸ «Un'analogha operazione venne attuata a seguito della legge n. 3848/1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico e del suo regolamento, nei quali erano contenute norme a favore di edifici di culto e monumentali da designarsi con decreto reale da pubblicare entro un anno, termine poi prorogato al 15 agosto 1869»: ANTONELLA GIOLI, *Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei «Beni delle corporazioni religiose» 1860-1890*, cit., pag. 82.

stò una particolare sensibilità per le chiese che dovevano considerarsi «monumenti patrii», qualificazione da attribuirsi con regio decreto il cui effetto poteva estendersi anche alle cave dei marmi serventi la manutenzione degli stessi edifici. Una disposizione del 1870 diceva esattamente che rimanevano «escluse dalla conversione dei beni appartenenti alle Fabbricerie le cave di marmi addette a quelle chiese che con Decreto Reale verranno dichiarate monumenti patrii, che sono destinate esclusivamente alla manutenzione, riparazione e completamento delle suddette chiese»⁵⁹.

Vero è, poi, che costituivano limite all'obbligo della conversione degli edifici non solo la conservazione al culto (determinata dalla legge dello Stato), ma – intesa come ragione autonoma, distinta e sufficiente⁶⁰ – la (loro) stessa «qualità che abbiano di monumenti o storici od artistici». La legge 3848/1867, e il successivo R.D. 5 luglio 1882, n. 917, furono determinanti nel creare la stessa categoria dei “monumenti nazionali”, come ricorda il Ministero per i beni e le attività culturali in una recente circolare, tesa specificamente a chiarificare il significato odierno dell'espressione⁶¹.

Le fonti archivistiche, proprio a proposito della Cappella del tesoro, ci aiutano ulteriormente. Infatti, in sede inventariale, risulta come la Cappella fosse esentata dalla tassa del 30% appunto sulla base della sua inserzione tra gli «Edifici religiosi dichiarati monumenti nazionali»⁶². L'espressione «tassa del trenta per cento» designava l'imposta straordinaria prevista dall'art. 18 della più volte cit. legge 3848/1867; essa toccava il «patrimonio ecclesiastico, escluse le parrocchie». Ne erano esentati gli edifici mantenuti al culto e, per l'appunto, quelli dichiarati monumenti nazionali (art. 6 della legge 5784/1870); ciò perché, si spiegava, tali edifici dovevano considerarsi muniti del carattere della demanialità, con la conseguenza che non potevano essere sottoposti ad «ulteriore indemaniazione»⁶³.

Molto significativamente per il nostro argomento, invece, non ne furono esentate le fabbricerie, salvo quelle parrocchiali e, a tale effetto, fu necessaria

⁵⁹ Art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P, sulla conversione dei beni delle fabbricerie. Cfr. EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico*, ed. it. riv. da FRANCESCO RUFFINI, Torino 1893, pag. 712-713.

⁶⁰ CARLO CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, cit., pag. 198.

⁶¹ Circ. n. 13 del 5 giugno 2012, in http://www.monumentinazionali.it/la_normativa/Circolare_13.pdf (accesso: 1 settembre 2017). Sull'argomento cfr. anche ROMEO ASTORRI, *Il problema dei monumenti nazionali e dei loro archivi*, in *Aedon-Rivista di arti e diritto on line*, 1 (1999).

⁶² ANTONELLA GIOLI, *Monumenti e oggetti d'arte nel Regno d'Italia. Il patrimonio artistico degli enti religiosi soppressi tra riuso, tutela e dispersione. Inventario dei «Beni delle corporazioni religiose» 1860-1890*, cit., pag. 199-200.

⁶³ CARLO CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, cit., pag. 320-321.

una disposizione normativa esplicita⁶⁴. La Cappella del tesoro, che figura esentata dalla tassa del trenta per cento nei termini appena visti, se ritenuta fabbriceria, avrebbe dovuto dunque sostenerla.

5. *Le fabbricerie nel Meridione: atipicità e ruolo dei (singoli) statuti. I provvedimenti citati dallo Statuto del 1894. Netta distinzione concettuale tra Cappella e Deputazione. La Cappella come «istituzione sui generis».*

Non posso dilungarmi qui sulle molteplici questioni che l'evocazione del nome di "fabbriceria" fa sorgere nel meridione d'Italia. Un trattato di diritto ecclesiastico pubblicato a Napoli nel 1869, da un professore pareggiato della sua Università, esordisce trattandone, in modo piuttosto disarmante, visto che per esso «le fabbricerie sono destinate alla conservazione dei monumenti ed edifici sacri: di esse non si ha idea in queste nostre provincie»⁶⁵. Ciò conferma la ricostruzione, che sembrerebbe tuttora fondamentale in tema di fabbricerie, fatta da Francesco Ruffini alla fine dell'800⁶⁶. In essa è ben ricostruita la centralità di tali enti nell'Italia settentrionale, in particolare nel Lombardo-Veneto e nelle Province liguri-parmensi, e la tensione derivante, in periodo postunitario, dalla necessità di formulare una normativa valevole a livello nazionale⁶⁷, visto che, anche secondo Ruffini, «per il mezzodì d'Italia... le fabbricerie rimasero un fenomeno tutto affatto isolato e tutto di eccezione nelle amministrazioni parrocchiali»⁶⁸. Francesco Scaduto, da parte sua, aveva ricordato come, al di fuori dei luoghi appena indicati (dove era entrato in vigore il decreto imperiale del 30 dicembre 1809), i singoli istituti fossero regolati da statuti particolari, con la conseguenza che «talvolta riesce difficile determinare se si tratti davvero di una fabbriceria o di ente di altra natura, il che specialmente è accaduto per le così dette cappelle delle

⁶⁴ CARLO CALISSE, *op. ult. cit.*, pag. 321-322.

⁶⁵ GIUSEPPE MADIA, *Della polizia ecclesiastica del Regno d'Italia*, Napoli 1869, pag. 215, che così prosegue: «Le fabbricerie delle parrocchie formano la massima parte degli enti morali di codesta specie, e la preservazione delle stesse scritta nel n. 6 della legge 15 agosto 1867 è assoluta, né dipende dal futuro decreto reale di designazione dei monumenti da conservarsi e degli edifici sacri da mantenersi ad uso di culto; avvegnachè le chiese parrocchiali essendo state da tutte le leggi eversive rispettate nella loro integrità, non possono aversi per soppressi i patrimoni o beni delle fabbricerie che ne formano parte».

⁶⁶ FRANCESCO RUFFINI, *La rappresentanza giuridica delle parrocchie*, Torino 1896, sopr. pag. 100 e seg.

⁶⁷ *Ibid.*, pag. 136 e seg.

⁶⁸ *Ibid.*, pag. 104.

province napoletane»⁶⁹.

Le fabbricerie comunque, anche nel Meridione, in quanto regolate da normative di carattere generale postunitarie, erano collegate soprattutto alle chiese parrocchiali, o meglio, alla parrocchialità delle chiese⁷⁰. E così, quei Comuni, ai quali dovevano assegnarsi le rendite delle chiese ricettizie – fenomeno tipicamente proprio delle province napoletane⁷¹, avevano anche, per disposizione generale di legge, l'obbligo di fornire la dote alle fabbricerie parrocchiali (art. 2, ult. cpv., legge 3848/1867). Il Consiglio di Stato, nel 1880, aveva interpretato la disposizione ricordando che per "fabbricerie" si dovevano intendere non solo quegli istituti che avevano pari nome, ma anche tutti quelli che, certo anche con denominazione diversa, si occupassero comunque dell'amministrazione dei beni di una chiesa parrocchiale⁷².

Neppure posso soffermarmi sulla natura di chiesa collegiata della Cappella, nel cui collegio di chierici si sarebbe potuto ravvisare un vero capitolo (non cattedrale). L'art. 24 del decreto luogotenenziale per le province napoletane 17 febbraio 1861, n. 251, cit., contemplava espressamente la possibilità di una conservazione al culto delle collegiate soppresse, benché non parrocchiali e senza cura d'anime, e il Tribunale di Napoli prima, e la Corte d'Appello di Napoli poi, ebbero ad occuparsi di una simile fattispecie⁷³, nella quale peraltro la controversia riguardava gli obblighi del Fondo per il culto nei riguardi degli oneri religiosi degli enti soppressi.

Vero è che, del periodo ormai italiano compreso tra il dicembre 1860 e il 1929, la pubblicazione stampata nel 1926, in occasione della emanazione del nuovo regolamento interno della Cappella, ci menziona il regio decreto del 7 giugno 1894 (di approvazione dello statuto)⁷⁴; il decreto ministeriale dell'8

⁶⁹ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, I, Torino 1892², pag. 532.

⁷⁰ Più articolata la condizione giuridica delle fabbricerie delle chiese cattedrali. Su questo punto si v. ARTURO CARLO JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica* (Primo Trattato completo di Diritto amministrativo italiano, a cura di VITTORIO EMANUELE ORLANDO, vol. X, parte II), Milano 1916, pag. 155.

⁷¹ Bibliografia sulle chiese ricettizie in VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 257, nt. 119. Cfr. anche RENATO BACCARI, sotto voce *Ricettizie (chiese)*, in *Enciclopedia del diritto*, XL, Milano 1989, pag. 478 e seg.

⁷² Cons. St., par. 9 luglio 1880, in GIUSEPPE SAREDO, *Codice del diritto pubblico ecclesiastico*, I, Torino 1887, p. 265 e seg.: «... che la parola *fabbriceria*, usata nell'ultimo capoverso dell'art. 2 della Legge 15 agosto 1867, indica qualsivoglia altro Istituto od Ente, al quale sia regolarmente affidata l'amministrazione dei beni di una chiesa parrocchiale» (*ibid.*, pag. 267). Cfr. anche CARLO CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, cit., 1893, p. 152.

⁷³ GUGLIELMO CASELLI, *Le chiese delle soppresse collegiate conservate all'esercizio del culto*, in *Rivista di diritto ecclesiastico*, XVI (1906), pag. 1 e seg. L'indicazione della legislazione attinente alle collegiate nelle Province napoletane si trova indicata *ibid.*, pag. 10-13.

⁷⁴ *Statuto e regolamento interno della Cappella del tesoro di san Gennaro in Napoli*, cit., all'inizio della pubblicazione.

giugno 1894 (di approvazione del regolamento interno con annessa tabella organica)⁷⁵; il decreto ministeriale 5 marzo 1909 (di modificazioni alla tabella organica)⁷⁶; il decreto ministeriale 23 gennaio 1926 (di approvazione del nuovo regolamento)⁷⁷. Il preambolo storico dello statuto – per alcuni versi dettagliato –, del periodo postunitario e preconcordatario, si limita invece a ricordare il già citato provvedimento del 25 febbraio 1891 sulla monumentalità della Cappella⁷⁸. Inesistenti invece sono i riferimenti alla copiosa legislazione che, in tema di patrimonio ecclesiastico, s'era dipanata dopo il 1861, anche sulle fabbricerie.

Questo silenzio, però, è potentemente rotto dalla disposizione di cui all'art. 7 dello statuto, quella disposizione che definisce (si badi bene: la Cappella, non la Deputazione) come «istituzione *sui generis*». Di questo ente *sui generis* la Deputazione «amministra i beni e nomina il personale» (art. 12 dello statuto), al pari di qualunque altro consiglio di amministrazione. L'analogia con le funzioni di una fabbriceria è solo apparente e comunque secondaria se non inutile, giacché il dato fondamentale è costituito invece dalla natura della Cappella. La natura della personalità di questa – *sui generis* appunto, e quindi non ecclesiastica – rende qui addirittura fuorvianti le considerazioni sulle diverse tipologie di fabbricerie, sul loro essere o no dotate di personalità giuridica, sulla loro diversa denominazione, sulla possibilità di una loro atipicità rispetto alla vigente normativa generale ecc.⁷⁹; il fulcro della ricostruzione giuridica, infatti, è precisamente la Cappella come ente e non la Deputazione, che se di quella costituisce organo da essa appare anche concettualmente distinta. Come vedremo appena sotto, ciò fu ben chiaro all'autorità ministeriale che dovette procedere all'applicazione della normativa lateranense in materia di fabbricerie; in nessun modo e in nessun momento essa mostrò di ritenere che il complesso napoletano Cappella-Deputazione ne fosse toccato. Ciò, del resto, sembra una conseguenza diretta delle precise circostanze storiche sottostanti alla sua nascita e al suo sviluppo, nei quali appare centrale il rapporto speciale con la Città di Napoli; questo rapporto dovrebbe essere meglio investigato, anche per capire se dietro quella natura *sui generis* dell'ente Cappella non si nasconda un fenomeno di personalità giuridica puramente strumentale rispetto all'ente

⁷⁵ *Ibid.*, pag. 13.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, pag. 14.

⁷⁸ *Ibid.*, pag. 7.

⁷⁹ Si cfr. RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Torino 1932, ad *indicem*, sotto voce *fabbricerie*.

pubblico comunale. In ciò non può non riscontrarsi l'osservazione fatta da Jacuzio a proposito delle fabbricerie; come, cioè, la loro storia si confonda (talvolta) «con quella dei Comuni»⁸⁰. Ciò vale anche per altri enti, modellati dalla storia in modo del tutto particolare, e proprio per ciò estranei alla disciplina generale sulle fabbricerie. Realtà particolari si son dovute valorizzare in modo speciale anche dopo la stessa normativa lateranense, nonostante le sue tendenze uniformatrici⁸¹.

6. *Il diritto di patronato dopo la codificazione del 1917. La bolla di Pio XI del 1927. Polisemia del termine "cappella". Storica non-applicazione alla Cappella, in quanto «istituzione sui generis», della normativa lateranense sulle fabbricerie. La normativa postconciliare sul patronato.*

Appurato che la Cappella passò indenne la legislazione eversiva, e che il patronato su di essa della Città di Napoli non ebbe alcun effetto in relazione ai diritti di rivendicazione e svincolo attribuiti ai patroni laicali da quella legislazione, giova ora tornare più propriamente all'ordinamento canonico; un breve cenno merita, soprattutto, l'entrata in vigore, il 19 maggio 1918, del *Codex* piano-benedettino⁸². Questo codice manifestava una forma di sfavore verso i diritti sussumibili sotto la denominazione di "giuspatronato"⁸³,

⁸⁰ RAFFAELE JACUZIO, *op. ult. cit.*, pag. 152.

⁸¹ Un semplice accenno, almeno in questa sede, merita il caso della Veneranda Arca di sant'Antonio di Padova, connotato da alcuni aspetti di analogia con la vicenda napoletana della Cappella del tesoro. Questo ente è tuttora retto da uno specifico Statuto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935 (lo si veda, ad es., in PRESIDENZA DELLA VENERANDA ARCA DI S. ANTONIO, *Statuto della Veneranda Arca di S. Antonio di Padova*, Padova 1937). Il suo consiglio di amministrazione – denominato Presidenza – è formato da sette membri, dei quali cinque nominati direttamente dal Comune di Padova (art. 7, *ibid.*, pag. 5). La disciplina affatto speciale della Veneranda Arca (tuttora in vigore) presuppone l'antichissima diretta pertinenza del Complesso antoniano al Comune di Padova e il fatto, storicamente recente, della cessione di esso in proprietà alla Santa Sede, prevista dall'art. 27 del Concordato lateranense (richiamato dall'art. 73 della legge 222 del 1985). Questa cessione, propriamente, concretizzò una vera e propria espropriazione (senza indennità), possibile in una situazione politico-legislativa ben diversa da quella attuale. L'odierna operatività dell'art. 27 appena cit., in forza del richiamo di cui all'art. 73 della legge 222 del 1985, incontra comunque oggi il limite di cui all'art. 42, co. III, Cost. Anche in questo caso specifico, comunque, è ben chiara la distinzione concettuale tra Veneranda Arca (ente) e Collegio di Presidenza (consiglio di amministrazione). Sul punto conto di tornare.

⁸² Sul *Codex* del 1917 in relazione al diritto di patronato, oltre a quanto sopra indicato nt. 28, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, s.v. *Patronato*, in *Enciclopedia italiana*, XXVI, Roma 1935, p. 524 e seg.; GIUSEPPE FERROGLIO, *Note sul concetto di patronato*, Torino 1948; PIER GIOVANNI CARON, *Patronato ecclesiastico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino 1965, p. 698 e seg.

⁸³ Il Concilio di Trento si era mosso sulla stessa linea riguardo ai giuspatronati derivanti da privilegio. Tutti questi – come abbiamo visto sopra, distinti da quelli di giustizia e anche da quelli maturati

visto che ne impediva nuove costituzioni o concessioni per il futuro, e ciò a pena di invalidità; conservava però quelli sorti nel passato. Inoltre, con una disposizione inserita tra le norme generali al can. 4, faceva salvi i diritti quesiti, i privilegi e gli indulti fino ad allora concessi dalla Sede apostolica a persone fisiche e giuridiche, ancora in uso e non abrogati, a condizione che non fossero espressamente revocati dai canoni (non solo “contrari” ai) del nuovo Codice. A ciò si aggiunga che, in Italia, la piena giurisdizione sulle controversie relative al diritto di patronato doveva riconoscersi ai giudici dello Stato⁸⁴.

Della realtà, in fondo, prese dunque semplicemente atto la bolla di Pio XI *Neapolitanae civitatis gloria* (15-19 agosto 1927), indirizzata alla Cappella, il cui nucleo esplicitamente parlava del «diritto (di) patronato della città di Napoli sulla Cappella, da esercitarsi dalla medesima pel tramite della Real Deputazione», ma non trascurando anche di precisare: «Epperò riconosciamo che tale diritto di patronato non proviene alla Città di Napoli da un privilegio apostolico, ma da una fondazione e dotazione laicale sorta con i beni patrimoniali e di esclusiva provenienza laicale»⁸⁵. Qui il Pontefice ha cura di usare con somma acribia i termini e di non lasciarsi fuorviare dalla famosa affermazione tralatizia – prima in dottrina, poi nella legislazione – secondo la quale «sotto il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici»⁸⁶. In fondo,

per prescrizione acquisitiva –, dovevano ritenersi abrogati, salvo quelli operativi su tutti i benefici (anche in chiese cattedrali) ma concessi a sovrani o a *Studia generalia*. Naturalmente sarebbe oggetto di investigazione ulteriore appurare la recezione coerente di questa disposizione, anche tenuto conto che i pontefici romani, pur dopo Trento, continuarono nelle concessioni graziose a fronte di atti di benemeranza verso la Chiesa (cfr. ANDREA GALANTE, sotto voce *Giuspatronato* [*Dir. eccl.*], in *Enciclopedia giuridica italiana*, cit., p. 1026).

⁸⁴ ARTURO CARLO JEMOLO, *Competenza dei giudici statali nelle controversie in materia di patronato*, in *Rivista di diritto privato*, 2 (1932) II, p. 257 e seg., di commento alla massima: «anche dopo gli accordi lateranensi è rimasto in pieno vigore l'art. 2 della legge 9 aprile 1850, e pertanto la competenza dei tribunali civili a decidere le questioni in materia di patronato» (*ibid.*, p. 257). Cfr. anche AURELIA SINI, s.v. *Giuspatronato*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, p. 533-535.

⁸⁵ V. in *La Cappella...*, cit., p. 107.

⁸⁶ Art. 15, co. II, della l. 27 maggio 1929, n. 848, richiamato dall'art. 72, co. I, della l. 20 maggio 1985, n. 222: «Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme». In dottrina si veda ad esempio EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico*, ed. it. riv. da FRANCESCO RUFFINI, cit., pag. 788: «... enti speciali, variamente denominati: fabbricerie, opere, chiese, sacrestie, monti, cappelle, maramme

anche le fabbricerie potevano essere titolari del diritto di patronato, tanto che la giurisprudenza maggioritaria le aveva ammesse anche ad esercitare il diritto di rivendicazione e di svincolo⁸⁷.

Nella concreta realtà, però, la giurisprudenza si era già occupata di casi analoghi nei quali si pretendeva di trarre automatismi dal semplice nome di «cappella» (in specie, laicale). Questo nome poteva essere utilizzato per indicare istituzioni diverse e, in particolare «nel Diritto Napoletano»⁸⁸, esso era utilizzato promiscuamente con quello di confraternita. Infatti, proprio nel contesto dell'attività del legislatore napoletano:

a) Il R. dispaccio 21 luglio 1753 ad alcuni enti di Martignano dà una volta il nome di *Confraternita*, altra volta quello di *Cappella*, altra volta quello di *Cappelle* e *Confraternite*;

b) nel R. dispaccio 9 luglio 1746 alcuni enti vengono chiamati *Cappelle*; ma soggiungendosi poi a parlare dei *Confratelli delle medesime Cappelle*, si lascia vedere che il termine di *Cappella* era usato nel senso di *Confraternita*;

c) una Nota 30 ottobre 1745 del Tribunale Misto usa promiscuamente le parole *Confraternite* e *Cappelle* per dinotare i medesimi enti;

d) il R. dispaccio 8 luglio 1752 usa la parola *Cappella* per dinotare una Confraternita;

e) il R. dispaccio 25 maggio 1759 usa promiscuamente le espressioni *Cap-pella*, *Confraternita*, e *Cappella* e *Confraternita* per dinotare uno stesso ente;

f) altri esempi se ne hanno nei RR. dispacci 12 giugno 1740, 23 luglio 1746, 6 aprile 1748, 26 luglio 1759 e 15 maggio 1762; nello Statuto 20 febbraio 1764; e nel R. decreto 24 marzo 1829⁸⁹.

Nessun dubbio, peraltro, che col nome di cappella si potesse intendere anche una fabbriceria, benché sia evidente come la corrispondenza tra i due termini non sia affatto univoca⁹⁰. È chiaro però che nella concreta realtà napoletana della Cappella del tesoro – in questa concreta realtà – il Pontefice

ecc.», ma anche FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, I, cit., p. 531-532, nonché ANDREA GALANTE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pag. 451; RAFFAELE JACUZIO, *Commento alla nuova legislazione in materia ecclesiastica*, Torino 1932, p. 152; VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 234 ecc.

⁸⁷ EMIL FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico*, ed. it. riv. da FRANCESCO RUFFINI, p. 788. V. anche CARLO CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 290, che ricorda il dibattito in merito.

⁸⁸ Espressione usata da EMILIO PITTARELLI, *Sulla condizione giuridica delle Confraternite «disciolte od estinte» nel Diritto Napoletano, sui rapporti delle Confraternite con gli oratori rispettivi, e sulla origine e natura delle cappelle laicali (con 5 documenti inediti, del governo napoletano)*, in *Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*, VI (1914) II, p. 158 e seg.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 159.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 160-161.

designava la “Cappella” come la persona morale, non ecclesiastica, costituita presso la chiesa eretta dalla Città e la “Deputazione” come il consiglio di amministrazione che, a nome e per conto della Città stessa, la amministrava e la amministra.

L'entrata in vigore dei Patti lateranensi e quella della relativa normativa di esecuzione – come del resto avvenuto col Codex del 1917 –, sostanzialmente lasciavano indenne sia la Cappella che la Deputazione. È rilevabile infatti come il regolamento per l'esecuzione della l. 27 maggio 1929, n. 848 (approvato con r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262, e successive modifiche), manifestasse intenti di uniformazione in relazione alle fabbricerie, tanto che esso, all'art. 34, nella sua prima stesura, disponeva:

Le fabbricerie sono rette da propri regolamenti approvati con decreti reali, intesa l'autorità ecclesiastica. In mancanza di regolamenti propri le fabbricerie sono rette dalle norme contenute negli articoli seguenti. I regolamenti o statuti ora vigenti per le singole fabbricerie devono, ove occorra, essere riveduti affinché siano messi in armonia con le direttive concordatarie e il medesimo articolo, dopo la modifica ex r.d. 26 settembre 1935, n. 2032, statuiva:

Per altro, salvo il disposto del quinto comma del presente articolo, tutte le fabbricerie, dovunque costituite, comprese quelle già disciplinate da disposizioni in vigore negli Stati preesistenti all'unificazione del Regno e quelle posteriori al Concordato, sono sottoposte alle norme della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento. Le singole fabbricerie possono essere rette da particolari regolamenti redatti in conformità delle norme indicate nel precedente comma ed approvati con decreto reale, su proposta del ministro per l'Interno, sentito l'ordinario diocesano. Alle predette norme devono essere, ove occorra, coordinati, mediante opportuna revisione, gli speciali regolamenti ora in vigore.

Non ostanti tali disposizioni, lo statuto datato 1894, e il regolamento del 1926, rimanevano immoti. In nessun modo dunque, dopo l'entrata in vigore del regime concordatario del 1929 e delle disposizioni appena citate, si sentì l'esigenza di chiedere, o imporre, una revisione di statuto e regolamento a fini di adeguamento uniformante alla nuova legislazione sulle fabbricerie, con ciò confermandosi la convinzione che il complesso giuridico Cappella-Deputazione, anzi “Città-Cappella-Deputazione”, costituisca un unico⁹¹.

⁹¹ Salvo migliore conoscenza, non diversamente agì la Prefettura napoletana, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, e in particolare del suo art. 45, per il quale «1. Le fabbricerie trasmettono al Ministro dell'Interno, per il tramite della prefettura, uno statuto redatto in conformità alle norme del presente regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore. 2. In caso di ina-

Vedo però che mi sto addentrando nel presente e in un campo a me non affidato, benché a mia giustificazione possa rammemorare come sia l'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, che la legge 222 del 1985, costituiscono non solo disposizioni normative dello Stato, ma anche diritto canonico particolare per l'Italia⁹², al pari dell'*Istruzione in materia amministrativa* della Cei⁹³. Nessuna di queste fonti particolari di diritto canonico (italiano) accenna al patronato, e neppure al diritto di elezione dei parroci, pur presente e praticato ancora in qualche sporadico caso⁹⁴. Dopo il Vaticano II, il motuproprio di Paolo VI *Ecclesiae Sanctae*⁹⁵, al num. 18, ribadiva l'ostilità generale dell'ordinamento per i vincoli posti al vescovo nelle nomine, anche agli uffici privi di cura d'anime, purché però si trattasse di «privilegia non onerosa»⁹⁶. I diritti di natura onerosa, invece, rimanevano intatti, salvo il consenso alla rinuncia da parte dei titolari⁹⁷.

Il *Codex* del 1983 neppure nomina il diritto di patronato o il termine di giuspatronato⁹⁸ e una norma generale statuisce che la competenza a provvedere agli uffici sia propria dell'autorità cui spetta erigerli, innovarli o sop-

dempimento il prefetto nomina un commissario straordinario con il compito di redigere lo statuto».

⁹² Cfr. i provvedimenti di pubblicazione e promulgazione di queste fonti nell'ordinamento canonico in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXVII (1985), p. 521 e seg.

⁹³ Pubblicata per la prima volta nel 1992 e poi riveduta nel 2005: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa* (2005), Bologna 2006.

⁹⁴ V. ad es. il provvedimento di convocazione dei capifamiglia, per l'elezione del parroco, del Prefetto di Pordenone (3 agosto 1990), in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1990/2, p. 513 e seg.

⁹⁵ PAOLO VI, motuproprio *Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, in *Enchiridion vaticanum*, 2, pag. 696 e seg.

⁹⁶ *Ibid.*, p. 720. Num. 18: «§ 1. Il bene delle anime esige che il Vescovo goda della libertà richiesta per conferire con giustizia ed equità ai sacerdoti più idonei gli uffici e benefici, anche non curati. La Sede Apostolica stessa non si riserva più il conferimento di uffici o di benefici, siano essi curati o non curati, salvo i benefici concistoriali. Nel testo di fondazione di qualsiasi beneficio sono proibite per sempre le clausole che limitassero la libertà del Vescovo quanto al loro conferimento; sono abrogati i privilegi non onerosi, eventualmente concessi fino ad oggi a persone fisiche o morali, che comportano un diritto di elezione, di nomina, o di presentazione per qualsiasi ufficio o beneficio non concistoriale vacante; sono abrogate le consuetudini e ritirati i diritti quanto alla nomina, all'elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio parrocchiale; la legge del concorso, anche per gli uffici o benefici non curati, è soppressa. Per ciò che concerne le cosiddette elezioni popolari, dove sono in vigore, è compito della Conferenza Episcopale proporre alla Sede Apostolica le misure ritenute più adatte perché, nella misura del possibile, vengano abrogate»: *ibid.*, pag. 719-720.

⁹⁷ *Ibid.*, p. 720-721. Num. 18: «§ 2. Se però, in questa materia, diritti e privilegi sono stati stabiliti attraverso una convenzione tra la Sede Apostolica e una Nazione, oppure attraverso un contratto intervenuto con persone fisiche o morali, sarà necessario trattare della loro cessazione con gli interessati»: *ibid.*

⁹⁸ Cfr. PÉTER ERDŐ, sotto voce *Patronato (derecho de)*, in *Diccionario general de derecho canónico*, V, Pamplona 2012, p. 986. Si v. anche PASQUALE COLELLA, sotto voce *Patronato (diritti di)*, in *Enciclopedia giuridica*, XXV, Roma 1991, p. 1 (aggiornamento 2005).

primerli, epperò «*nisi aliud iure statuatur*» (can. 148)⁹⁹. Inoltre, il can. 157 formula il principio per cui il vescovo diocesano è dotato di una competenza generale alla provvista degli uffici nella propria chiesa particolare, ma sempre «*nisi aliud explicate iure statuatur*».

Il *Codex* attuale, peraltro, nel canone omonimo a quello contenuto nel *Codex* del 1917 (can. 4), ribadisce il principio di continuità nella titolarità dei diritti quesiti e dei privilegi (evidentemente riferiti alle persone fisiche o giuridiche esistenti al momento della sua entrata in vigore). E poiché nessuna disposizione codiciale revoca espressamente i diritti quesiti esistenti, correlati ai patronati in essere, ma anzi impone, nelle nomine, l'osservanza di eventuali diverse disposizioni di legge, nei singoli casi sembrerebbe porsi non tanto un problema di dubbio – in presenza del quale forse bisognerebbe fornire un'interpretazione conservativa della legge preesistente¹⁰⁰ –, quanto piuttosto quello di accertare, volta per volta, se l'asserito diritto di patronato sia tuttora esistente oppure no, sul fondamento della disciplina organica prevista dal *Codex* del 1917, in quanto successivamente non abrogata.

Il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, in una sentenza del 1990 con la quale veniva annullata una decisione della Congregazione per il clero in tema di giuspatronato oneroso, aveva modo di evidenziare il rilievo del canone anche in termini di rispetto di un criterio di giustizia¹⁰¹. Così:

... continuano ad essere previsti dal Codice e rimangono integri questi privilegi che, annessi ad un patronato oneroso, costituiscono diritti quesiti nonché i privilegi concessi – a persone fisiche o giuridiche – dalla Sede apostolica sino al presente ed ancora in uso né revocati. Non è nemmeno possibile rinunciare ad essi, se detta rinuncia non è accettata dalla santa Sede (can. 80 § 1). Se, tuttavia, con il passare del tempo, le circostanze, a giudizio della santa Sede, mutassero a tal punto da risultare perniciose od il loro uso divenisse illecito, la s. Sede dovrebbe giudicare della cessazione dei privilegi in questione (can. 83, § 2).

Naturalmente, dati (pure, ma non solo) i riflessi patrimoniali promananti dal diritto di patronato, in Italia rimane ferma (anche) la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato sulle controversie ad esso relative; secondo quanto s'era già osservato in rapporto ai Patti del 1929, nessuna disposizio-

⁹⁹ Analogamente stabilisce il can. 523 per la nomina dei parroci. Cfr. anche il can. 158, per il diritto di presentazione.

¹⁰⁰ Cfr. can. 21, diversamente da PÉTER ERDŐ, sotto voce *Patronato (derecho de)*, cit., *ibid*.

¹⁰¹ Per questa sentenza della Segnatura (2 giugno-23 ottobre 1990, su cui si consulti <http://www.monsmontini.it/bibliografia.html>: accesso al 30 settembre 2017) cfr.: MATTHIAS AMBROS, *Verwaltungsbeschwerde una Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Effizienz des kirchlichen Rechtsschutzes gemessen an einem Passauer Patronatsstreit*, Paderborn, Schöningh, 2016, p. 465-479.

Manlio Miele

ne dell'Accordo di modificazioni al Concordato lateranense del 18 febbraio 1984, e del relativo Protocollo addizionale, sembra escludere siffatta competenza¹⁰².

¹⁰² Cfr. sopra, nt. 84.

APPENDICE

Statuto della Cappella del Tesoro di San Gennaro

D.C.A.C. 120

FASCICOLO N. 1265 – D

Il Ministro dell'Interno

VISTO l'Atto Ricognitivo sottoscritto dalla Curia di Napoli e dalla Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro in data 23 aprile 2016;

VISTA la nota in data 14 settembre 2016 con cui il Prefetto di Napoli ha trasmesso la dichiarazione a firma congiunta, da un lato, del Vice Presidente e del responsabile per gli affari legali della Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro, e, dall'altro lato, del Cardinale di Napoli, dichiarazione con la quale è stato reso noto che, a seguito di incontri intercorsi tra le parti, è stata elaborata una bozza di Statuto condivisa con l'Arcivescovo di Napoli, quale legale rappresentante dell'Arcidiocesi;

VISTA la nota in data 12 ottobre 2016 con cui il Prefetto di Napoli ha trasmesso il verbale della riunione in data 23 settembre 2016, nel corso della quale la Deputazione della Cappella del Tesoro di San Gennaro ha deliberato all'unanimità dei presenti il nuovo Statuto dell'Ente, nel testo concordato con l'Arcivescovo di Napoli;

decreta

È approvato lo statuto dell'Ente Cappella del Tesoro di San Gennaro in Napoli, composto di 25 articoli, deliberato in data 23 settembre 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso al Prefetto di Napoli perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 20 novembre 2016

Angelino Alfano

Statuto della Cappella del Tesoro di San Gennaro

La cappella civica di San Gennaro venne edificata a seguito del voto cittadino espresso dall'intero popolo di Napoli il 13 gennaio 1527. Presso di essa venne costituendosi un ente con propria personalità giuridica, ancorché mai eretto in titolo ecclesiastico, ora denominato “Cappella del Tesoro di San Gennaro”. Esso è proprietario dell'omonimo edificio di culto, annesso al Duomo di Napoli, dei beni immobili e mobili pertinentziali, di altri beni immobili e mobili fruttiferi. L'ente Cappella è sempre stato amministrato da un organo rappresentativo degli interessi della Cittadinanza relativi al culto e alla devozione verso il Santo Patrono.

Attualmente l'ente Cappella, regolato dallo Statuto approvato con r.d. del 7 giugno 1894 e dal Regolamento interno approvato con d.m. 23 gennaio 1926, è amministrato dall'organo collegiale denominato “Deputazione”, che ne costituisce consiglio di amministrazione.

L'ente Cappella è testimonianza viva della tradizione religiosa del popolo napoletano che, intorno alle insigni reliquie del Santo, attraverso l'opera e l'impegno della Deputazione, ha governato nei secoli la Cappella del Tesoro di San Gennaro, creando uno straordinario patrimonio di arte al servizio della fede.

Capo I Norme generali

Art. 1 Finalità

L'ente “Cappella del Tesoro di San Gennaro” ha per proprie finalità:

- a)** di custodire le insigni reliquie del patrono cittadino san Gennaro;
- b)** di favorirne la venerazione e promuovere la devozione, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- c)** di provvedere alla gestione, alla conservazione ed al miglioramento dei beni immobili e mobili di cui è proprietaria, sostenendo con particolare cura la valorizzazione di quelli di interesse artistico e culturale, anche mediante un'attività di promozione a livello locale, nazionale o internazionale.

Art. 2 Natura generale dell'ente Cappella

L'ente Cappella, conservando la sua attuale natura di «istituzione *sui generis*», ha personalità e capacità giuridica, non ha scopo di lucro ed è perpetuo.

Art. 3 Vincolo di destinazione

- 1.** L'edificio della cappella di san Gennaro deve considerarsi edificio de-

stinato all'esercizio pubblico del culto cattolico e come tale vincolato ai sensi dell'art. 831, co. II, del codice civile.

2. L'esercizio del culto pubblico vi viene quindi regolato ai sensi della normativa canonica, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno, comunque osservati, in conformità alla stessa normativa, diritti quesiti, privilegi e legittime consuetudini.

3. Nell'osservanza del vincolo di destinazione, l'ente Cappella opererà in spirito di collaborazione con l'Arcivescovo di Napoli, nominato Delegato apostolico dalla Bolla di Pio IX del 15 agosto 1927, così che siano favorite la cura e la promozione del culto in onore del Santo Patrono.

4. I beni mobili destinati direttamente all'esercizio della liturgia, di proprietà dell'ente Cappella, sono inalienabili ed inamovibili dalla sede propria. Se ne potrà concedere temporaneamente la disponibilità a terzi, in occasione di esposizioni, mostre o altri eventi particolari, previa deliberazione della Deputazione, consultando l'Arcivescovo e osservate le norme poste a tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale.

5. La disponibilità cultuale del Busto di San Gennaro, con le reliquie in esso contenute, e delle ampolle contenenti il sangue del Santo Patrono – consegnati dall'Arcivescovo alla Deputazione in data 4 maggio 1647 perché fossero custodite nella nuova Cappella del Tesoro – sarà regolata e mantenuta secondo le consuetudini fino ad oggi osservate.

Art. 4 Sede

L'ente Cappella, avente la denominazione di “Cappella del tesoro di san Gennaro”, ha sede in Napoli, via Duomo 149.

Capo II Organi ed Uffici

Art. 5 Organi ed Uffici dell'ente Cappella

1. Costituiscono organi dell'ente Cappella la Deputazione, il Presidente, il Vicepresidente e i Revisori dei conti.

2. Costituiscono uffici dell'ente Cappella il Sovrintendente, l'Abate ed i Prelati.

Art. 6 La Deputazione

La Deputazione è organo collegiale cui spetta l'amministrazione dell'ente Cappella.

Art. 7 Composizione e durata della Deputazione

1. La Deputazione è composta da 12 membri, detti Deputati, oltre che

dal Sindaco pro tempore della Città di Napoli.

2. Eccezione fatta per il Presidente, i singoli Deputati rimangono in carica per 3 anni e comunque fino alla nomina del successore; essi possono essere rinnovati.

3. La carica del Deputato è onoraria.

Art. 8 Designazione dei deputati

1. La Deputazione designa i 12 Deputati, tra persone cattoliche e udito l'Arcivescovo:

a) in numero di 10, tra i discendenti delle famiglie ascritte agli antichi Sedili della Città di Napoli o tra i discendenti di antiche famiglie napoletane;

b) in numero di 2, tra personalità della società civile partenopea, che si siano distinti per particolari meriti sociali, umanitari o professionali.

2. Non possono far parte della stessa Deputazione coniugi o parenti o affini entro il terzo grado.

3. Non può essere designato Deputato chi ha rapporti d'interesse proprio o del coniuge o dei parenti o affini sino al quarto grado con la Deputazione.

Art. 9 Nomina dei Deputati

Eccezion fatta per il Presidente, che assume la carica in ragione del proprio ufficio, i Deputati, una volta legittimamente designati, vengono nominati dal Ministro dell'Interno.

Art. 10 Funzioni della Deputazione

1. La Deputazione:

a) esercita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente Cappella;

b) esercita ogni potere di nomina-revoqa, di presentazione o di designazione di propria competenza;

c) delibera eventuali modifiche statutarie, consultando l'Arcivescovo e portandole all'approvazione dell'Autorità civile competente;

d) esercita la potestà regolamentare interna;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo.

2. La Deputazione può delegare a uno o a più dei suoi componenti, nonché al Sovrintendente, determinati incarichi, fissandone modi, tempi e limiti d'esercizio.

Art. 11 Adunanze della Deputazione

1. La Deputazione si riunisce una volta al mese in seduta ordinaria e quando occorra, su decisione del Presidente o del Vicepresidente o per richiesta di almeno 7 membri, in seduta straordinaria.

2. Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno 7 membri.

3. Ma quando si tratti di esercitare le funzioni di cui al precedente art. 10 lett. b), c), d) e e), le riunioni sono valide con l'intervento di almeno 9 membri.

4. L'Abate può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze nelle quali si discutano questioni direttamente connesse alla sua competenza *in spiritualibus*.

Art. 12 Deliberazioni della Deputazione

1. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei presenti con votazione palese.

2. Colui che presiede può disporre la votazione segreta.

3. Le deliberazioni relative alle funzioni di cui al precedente art. 10 lett. b), c) e d), sono validamente adottate col voto favorevole di almeno 7 membri.

4. In ogni caso di parità, prevale il voto di colui che presiede.

5. Su semplice richiesta di qualunque membro presente, e purché la decisione riguardi persone, si procede a votazione segreta.

Art. 13 Convocazioni della Deputazione

1. La Deputazione è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente con preavviso di almeno cinque giorni liberi, o, in casi d'urgenza, con preavviso di almeno due giorni liberi.

2. La convocazione - contenente l'indicazione di luogo, giorno, ora e ordine del giorno -, viene inviata ai recapiti dichiarati presso l'ente Cappella all'inizio del mandato, con raccomandata a.r., telegramma, telefax o posta elettronica.

3. Le adunanze della Deputazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. In questo caso la riunione della Deputazione si intende avvenuta nel luogo dove si trova colui che presiede.

4. I verbali vengono inviati d'ufficio al Comune.

Art. 14 Presidente

1. Presidente della Deputazione è il Sindaco pro tempore della Città di Napoli.

2. Ne convoca e presiede le riunioni, curando l'esecuzione degli atti.

3. Egli è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'ente Cappella.

Art. 15 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dalla Deputazione nel proprio seno.
2. Ne convoca e presiede le riunioni, curando l'esecuzione degli atti in concorso col Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita anche le altre sue funzioni.
4. L'apposizione della sua firma vale a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente di fronte a terzi e a rendere efficaci gli atti ascrivibili alla legale rappresentanza dell'ente Cappella, senza alcun limite.

Art. 16 Sovrintendente e sue funzioni.

Il Sovrintendente:

- a) dirige e coordina in autonomia organizzativa le attività dell'ente Cappella, nel quadro dei programmi approvati della Deputazione e con il vincolo di bilancio;
- b) assume a tutti gli effetti di legge il ruolo di datore di lavoro dei dipendenti, che seleziona tra persone di fiducia e di sicura moralità ed esperienza, sentita la Deputazione;
- c) se non è Deputato, partecipa alle riunioni della Deputazione, su invito della medesima e senza diritto di voto;
- d) predispose il bilancio di esercizio, nonché i programmi da sottoporre alla deliberazione della Deputazione;
- e) tiene i libri e le scritture contabili dell'ente Cappella;
- f) esercita ogni altro potere eventualmente conferitogli dalla Deputazione.

Art. 17 Nomina e qualifica del Sovrintendente

1. Il Sovrintendente viene eletto dalla Deputazione, tra i suoi membri o fuori da essi.
2. Se non è Deputato, viene scelto tra i professionisti di religione cattolica e di elevate qualità morali e professionali, sulla base di un accertato rapporto di fiducia con la Deputazione.
3. Preferibilmente sia iscritto all'Albo degli avvocati o dei commercialisti.
4. Il suo trattamento economico è stabilito dalle apposite disposizioni regolamentari.
5. Dura in carica 4 anni ed è sempre rieleggibile.
6. Può essere revocato per motivi tali da far venir meno il rapporto di fiducia con la Deputazione.

Art. 18 Abate Prelato e Cappellani Prelati

1. L'Abate Prelato, che deve considerarsi rettore *in spiritualibus* della

cappella, e i Cappellani Prelati, che in numero di 12 lo coadiuvano, sono nominati dall'Arcivescovo su presentazione canonica della Deputazione.

2. Essi esercitano le loro funzioni *in spiritualibus* osservata la normativa canonica, fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno, comunque osservati, in conformità alla stessa normativa, diritti quesiti, privilegi e legittime consuetudini.

3. L'Abate Prelato in particolare, sotto l'autorità dell'Arcivescovo e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, è tenuto all'obbligo di vigilare che i sacri riti vengano celebrati nella Cappella con decoro, secondo le norme liturgiche e le disposizioni dei canoni, che gli oneri di culto siano fedelmente adempiuti e che non vi avvenga nulla che sia in qualunque modo sconveniente alla santità del luogo e al rispetto dovuto alla casa di Dio.

4. Il relativo emolumento sarà disposto o dal Regolamento interno o da apposita delibera della Deputazione.

Capo III Patrimonio, redditi, bilanci

Art. 19 Patrimonio

1. L'ente Cappella possiede un patrimonio proprio.

2. Esso può essere incrementato:

a) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'ente Cappella, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera della Deputazione;

b) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

c) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera della Deputazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio,

d) da contributi attribuiti alla dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 20 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione dell'ente Cappella è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività dell'Ente medesimo;

b) da eventuali donazioni, comprese quelle manuali, o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e da chiunque provenienti;

c) dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d) dai ricavati delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse dell'ente Cappella saranno impegnate per il finanziamento dell'Ente stesso e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 21 Bilancio preventivo

Il Sovrintendente predisponde, entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Il bilancio è sottoposto ad approvazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 22 Bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dalla Deputazione entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio.

2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa. Esso deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente Cappella e l'avanzo di gestione d'esercizio. In quanto compatibili con le peculiarità dell'ente Cappella, si applicano le disposizioni degli art. 2423 ss. del codice civile, ferma restando l'espressa motivazione di eventuali deroghe alle disposizioni medesime.

3. L'eventuale avanzo di gestione è destinato al fondo di gestione.

4. Una volta approvato, il bilancio consuntivo sarà inviato all'Arcivescovo delegato, al Comune e alla Prefettura di Napoli.

Art. 23 Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, in numero di tre più uno supplente, sono nominati dalla Deputazione tra persone dotate di specifica preparazione.

2. Essi svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge, dandone notizia alla Deputazione con relazione annuale.

Art. 24 Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione

Qualora per qualsiasi ragione l'ente Cappella dovesse cessare di esistere, i beni residui, detratte le passività, in costanza dell'attuale vincolo di destinazione, saranno devoluti al Comune di Napoli, eccezion fatta per le cose mobili direttamente serventi all'esercizio del culto, che in costanza dell'attuale vincolo di destinazione verranno devolute ad ente ecclesiastico avente sede presso la Cattedrale di Napoli, su indicazione dell'Arcivescovo.

Art. 25 Regolamento interno

Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Deputazione, nell'osservanza di esso e delle legittime consuetudini, emanerà il Regolamento interno. Le parti del regolamento, che possano avere attinenza diretta con l'esercizio del culto, saranno redatte consultato l'Arcivescovo.

Nel frattempo continuerà ad applicarsi il Regolamento interno approvato con d.m. 23 gennaio 1926, in quanto compatibile col nuovo Statuto.

Napoli, 23 settembre 2016

L'Arcivescovo di Napoli
Delegato Apostolico
Crescenzo Card. Sepe

Riccardo Carafa d'Andria
(Vice Presidente)

Riccardo Imperiali di Francavilla
(Deputato agli affari legali)